Luca Bilancini
(Dottore Commercialista, Gruppo di Studio EUTEKNE)

La regolarizzazione dello “splafonamento”

Plafond - Sanzioni

Art. 7 co. 3 del DLgs. 471/97

«Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento (…) è punito con la sanzione amministrativa dal ***cento*** *al* ***duecento*** *per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.»*

Plafond - Sanzioni

Art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97

«È punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. (…)»

Plafond - Sanzioni

Art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97

«E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.»

Regolarizzazione splafonamento

- Richiesta al cedente/prestatore di emissione di nota di variazione
- Emissione di autofattura con pagamento IVA a mezzo mod. F24
- Emissione di autofattura con assolvimento dell’imposta in sede di liquidazione

Autofattura «TD20»

Modalità di compilazione dell'autofattura

- **Codice TipoDocumento**
  - Specifiche tecniche in vigore sino al 31.12.2020 (versione 1.5): **TD20**
  - Specifiche tecniche adottabili dal 1.1.2021 (versione 1.6.1): **TD20**
- **CedentePrestatore**: vanno riportati i dati del fornitore
- **Cessionario/committente**: vanno riportati i dati del cliente (cessionario o committente)
- **SoggettoEmittente**: valorizzare il codice «CC» (se firma il cessionario/committente)